

Roma, 11 aprile 2017

Prot. n. 154

Mail ministro.costa@governo.it

**Egr.Sig. Ministro
Enrico Costa**

Faccio seguito all'incontro organizzato ieri a Cagliari da Confcommercio Sardegna e al quale assieme abbiamo partecipato (tra l'altro la grande partecipazione a questo incontro, come ad altri promossi d'intesa con altre Organizzazioni, Le sta permettendo di verificare non solo la qualità di analisi ma anche il nostro grado di rappresentanza della categoria).

Il riscontro mediatico che ne è scaturito, tralasciando l'ampiezza del dibattito, ha dato soprattutto risalto all'affermazione con la quale ha ribadito che ritiene inattuabile una ulteriore proroga di 30 anni, in quanto in contrasto con la sentenza della Corte di Giustizia UE emessa lo scorso 15 luglio che ha dichiarato illegittima la proroga al 2020.

Poiché il cd *“periodo transitorio di almeno trent'anni”* costituisce il nucleo fondamentale e irrinunciabile della nostra piattaforma rivendicativa oggetto, da ultimo, della Comunicazione notificata a tutti i componenti della VI e X Commissione della Camera il 6 aprile scorso, mi sembra opportuno inviarLe questo ulteriore contributo al fine di meglio chiarire quanto ieri, sia il presidente SIB Sardegna che il sottoscritto, abbiamo con forza ribadito nel corso del dibattito.

La sentenza della CGUE *Promoimpresa* del 14 luglio 2016 è stata da Lei giustamente citata come atto giuridico fondamentale che nessuno, meno che mai il Parlamento, può ignorare proprio nell'interesse dei balneari che si attendono una norma solida non facilmente impugnabile e contestabile da chiunque in sede di eventuale contenzioso azionato da controinteressati.

E' vero che la CGUE con questa sentenza ha dichiarato illegittima la proroga ex art. 1 comma 18 della legge 26 del 25 aprile 2010 così come modificata con l'art. 34 *duodecies* della legge 221 del 17 dicembre 2012. Ma è altrettanto vero, così come evidenziato da subito in dottrina e anche, da ultimo, in giurisprudenza (v. sentenza TAR Napoli nr. 911 del 14 febbraio 2017), che questa dichiarazione di illegittimità non attiene alla *“proroga in sé”* e neppure alla sua dimensione quantitativa (di 5, 10 e 30 anni) ma esclusivamente alla sua modalità di assegnazione.

Con la sentenza della CGUE del 14 di luglio 2016 *Promoimpresa*, in definitiva, *“bocciando”* quella proroga del 2012, non ha negato la compatibilità con il diritto europeo di una norma nazionale istitutiva di una disciplina transitoria di durata variabile che tenga conto del legittimo affidamento ingenerato dalla normativa previgente oggi abrogata (v. punto 56 che ha richiamato il punto 92 delle Conclusioni dell'Avvocato Generale).

Come è noto la nostra Organizzazione, da sempre fautrice di una diversa durata delle concessioni in essere (come avvenuto del resto in Spagna), immediatamente ravvisò la estrema fragilità della proroga proposta ed approvata con l'art. 34 *duodecies ex lege* 221\2012 oggetto della pronuncia della CGUE.

Sul punto tralascio ogni polemica in quanto ciò che adesso a noi balneari italiani interessa è che, finalmente, si risolva il problema di un modello normativo giuridicamente e irrimediabilmente superato (scadenza breve con diritto al rinnovo) sostituendolo con un nuovo modello adeguato all'evoluzione giurisprudenziale (scadenza lunga almeno trentennale da assegnare alle imprese attualmente in essere con le modalità, da ultimo, suggerite dalla stessa CGUE).

Riteniamo che questo obiettivo lo si possa raggiungere ancora in questa legislatura ed è per questo che sollecitiamo il Parlamento a portare avanti la discussione sul ddl.

Signor Ministro abbiamo apprezzato la Sua immediata condivisione della nostra richiesta, fatta in occasione della pronuncia della sentenza della CGUE *Promoimpresa*, di una norma urgente volta ad assicurare la continuità d'impresa e concretizzatesi con l'approvazione da parte del Parlamento del comma 3 septies, dell'art. 24, della legge 7 agosto 2016, n. 160 che costituisce una solida garanzia per i balneari.

Così come stiamo apprezzando la Sua non formale apertura e disponibilità, che ci risulta condivisa dai relatori del ddl di delega, a contributi giuridicamente concreti per migliorare la proposta da Lei responsabilmente avanzata.

Ecco perché confidiamo nel Suo impegno e determinazione per risolvere finalmente il problema della balneazione attrezzata italiana.

IL PRESIDENTE

Riccardo Borgo

